

	VIA MADAMA CRISTINA, 50 Tel. 011.6520221 – 011.6520222 Fax 011.6520563	
T O R I N O	segreteria@cislscuolatorino.it	21 FEBBRAIO 2011

SALVAPRECARI: ASSENZE PER MALATTIA

Nel pomeriggio di venerdì scorso 18 febbraio si è tenuto un incontro fra Regione Piemonte, USR e OO.SS. sulla questione delle assenze per malattia del personale assunto con il “Salvaprecari”.

Le parti hanno convenuto che ai supplenti assunti dai Dirigenti Scolastici sui posti generati con i fondi regionali si applica il comma 10 dell’art. 19 del CCNL Comparto scuola attualmente vigente.

“Art 19 CCNL comma 10: Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

E’ importante notare il riferimento, contenuto nel predetto comma, all’art. 5 del D.L. 463 dell’83 che, nei fatti, distingue fra coloro che sono al primo anno di servizio e coloro che possono vantare un’anzianità superiore.

Inoltre, va ricordato che ci sarà un reintegro dei fondi da parte della Regione solo nei casi di assenza per congedi parentali.

L’Assessorato regionale farà una comunicazione specifica a tutte le scuole interessate.